



COMUNE DI GRIGNO

Provincia di Trento

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI E DI ALTRI BENEFICI DI NATURA
ECONOMICA AD ASSOCIAZIONI E AD ALTRI
ORGANISMI CON DIFFERENTE
CONFIGURAZIONE GIURIDICA**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 dd. 17.05.2023

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri, le procedure e le modalità per la concessione di contributi di carattere economico ad associazioni ed altri soggetti pubblici e privati, con finalità socialmente utili e senza scopo di lucro, in conformità allo Statuto del Comune di Grigno, assicurando la massima trasparenza nell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali sono finalizzate le risorse pubbliche impiegate, fermi restando i principi di economicità, ragionevolezza ed imparzialità fissati dalla Costituzione.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

Salvo quanto diversamente previsto nel presente regolamento, possono beneficiare di contributi economici i seguenti soggetti:

- pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;
- associazioni, comitati, fondazioni e altri soggetti privati, non aventi scopo di lucro, che esercitino prevalentemente la propria attività o svolgano potenzialmente iniziative sul territorio comunale.

Art. 3 - Casi di esclusione

Sono esclusi dai contributi economici:

- i soggetti che svolgono attività imprenditoriale con fini di lucro. Nel caso in cui le attività o le iniziative realizzate siano di particolare rilevanza ed in grado di produrre un ritorno economico o di immagine per il territorio comunale, possono essere concessi contributi di carattere economico anche ai suddetti soggetti;
- le persone fisiche;
- i soggetti che costituiscono articolazione politico-amministrativa di partiti politici o di organizzazioni sindacali;
- le attività e iniziative realizzate al di fuori del territorio comunale, ad eccezione di quelle realizzate con la partecipazione delle associazioni e dagli altri soggetti privati, iscritti all'Albo delle Associazioni del Comune di Grigno, che abbiano rilevante ricaduta in termini economici o di immagine per il territorio comunale e quelle previste dal successivo art. 4 in materia di solidarietà;
- le attività promosse in settori di intervento non contemplati dal presente regolamento;
- le attività e le iniziative la cui impostazione culturale, educativa, sociale, sportiva sia in contrasto con i principi contenuti nello Statuto.

Art. 4 - Settori di intervento

I settori di intervento per i quali il Comune può concedere contributi di carattere economico sono, di norma, i seguenti:

- culturale, educativo, sociale, socio-assistenziale, volontariato sociale, solidarietà e protezione civile;
- sportivo, ricreativo;
- commemorativo, tradizione popolare, tutela valori ambientali, promozione turistica e sviluppo economico.

Attività:

Attività culturali, educative, sociali, socio-assistenziale, di volontariato sociale, solidarietà e Protezione civile

Gli interventi del Comune in ambito culturale, educativo e sociale, sono principalmente finalizzati:

- alla promozione culturale (di tipo teatrale, letterario, musicale, artistico, etc.);
- alle attività educativo – formative;
- allo scambio di conoscenze educative e culturali con altre comunità nazionali o straniere;
- alla promozione del volontariato sociale.

Fermo restando il coordinamento dell'attività in materia di assistenza e beneficenza da parte

della Provincia Autonoma di Trento e della Comunità di Valle, gli interventi del Comune in materia socio-assistenziale e di volontariato sociale sono principalmente finalizzati:

- alla protezione e tutela del bambino e dei minori in età evolutiva;
- all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti disabili o in condizione di difficoltà;
- al recupero e alla prevenzione delle dipendenze;
- alle politiche per la famiglia.

Il Comune può assegnare contributi per attività di volontariato nel settore della protezione e assistenza della popolazione del territorio in caso di calamità naturali o eventi eccezionali.

Può inoltre assegnare contributi ad associazioni ed enti – anche aventi sede fuori del territorio comunale e non iscritti all'Albo comunale delle Associazioni – per specifici progetti a favore di popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali o che svolgano sul territorio comunale attività di sensibilizzazione della popolazione locale alle tematiche della solidarietà, anche internazionale.

Attività sportive e ricreative

Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico ed amatoriale per la formazione educativa e sportiva, in modo particolare, dei giovani. Il Comune inoltre promuove le attività ludico-ricreative.

Attività commemorative e della tradizione popolare, attività di tutela valori ambientali, di promozione turistica e di sviluppo economico

Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività della tradizione popolare, commemorative e ricreative sono finalizzate:

- alla valorizzazione e mantenimento della tradizione popolare e folkloristica;
- alla commemorazione di ricorrenze istituzionali di natura civile, militare e religiosa;

Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali sono principalmente finalizzati:

- alla protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- alla promozione del rispetto e della salvaguardia dei valori naturali ed ambientali.

Gli interventi a favore delle attività di promozione turistica e di sviluppo economico sono principalmente finalizzati:

- alla promozione e valorizzazione del territorio, delle sue peculiarità e dei suoi prodotti;
- alla comunicazione diffusa e marketing territoriale che abbiano per fine l'incremento dei flussi turistici;
- all'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione di aziende, associazioni o enti presenti nel Comune;
- alla valorizzazione del territorio.

Art. 5 - Albo comunale delle Associazioni e di altri soggetti privati

1. Le associazioni e gli altri soggetti privati, che presentano i seguenti requisiti, possono richiedere l'iscrizione all'Albo comunale delle associazioni:

- avere sede o avere attività che potenzialmente abbiano una ricaduta anche nel territorio del Comune di Grigno;
- essere dotati di atto costitutivo e statuto, formalizzati con atto pubblico o scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate;
- svolgere attività rientranti in uno dei settori di cui all'art. 4 del presente regolamento;
- non costituire articolazione politico-amministrativa di partiti politici o di organizzazioni sindacali;

- non avere fini di lucro;
- essere costituite da almeno tre mesi.

2. La domanda, redatta secondo i moduli predisposti dal Comune e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve contenere i seguenti documenti:

- atto costitutivo e statuto, redatti nella forma di atto pubblico o scrittura privata, con relativa attestazione di registrazione dell'Agenzia delle Entrate;
- elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo, corredato dei relativi dati anagrafici e della carica ricoperta;
- codice fiscale dell'associazione;
- copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'Associazione.

3. L'iscrizione è perfezionata entro i successivi 30 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della domanda. La domanda può essere respinta con provvedimento motivato.

4. I soggetti iscritti all'Albo sono tenuti a comunicare al Comune ogni modifica dello statuto (allegandone copia) e del legale rappresentante, nonché le informazioni generali quali, a mero titolo d'esempio, recapiti, indirizzo e-mail, coordinate bancarie.

5. In ogni momento può essere richiesta ai soggetti iscritti all'Albo idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione. La perdita di tali requisiti, comporta la cancellazione dall'Albo.

6. Il mancato svolgimento di alcuna attività nell'ambito dell'ultimo triennio comporta la cancellazione dall'Albo.

7. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per accedere ai contributi comunali, salvo quanto diversamente previsto nel presente regolamento.

Art. 6 - Tipologie di contributi concedibili

1. Ai fini del presente regolamento è definita la seguente classificazione dei contributi:

a. classificazione dei contributi in base al presupposto della concessione:

a1) Contributi sottoposti a programmazione ordinaria, ovvero contributi erogati sulla base della valutazione di merito – nonché di coerenza con i fini istituzionali dell'Ente, di singole manifestazioni culturali, sportive, ad alta valenza sociale per la comunità locale, nonché di programma continuativo di attività del beneficiario, presentati nei termini indicati per la richiesta di contributi sottoposti a programmazione ordinaria;

a2) Contributi non sottoposti a programmazione ordinaria, ovvero contributi erogati sulla base della valutazione di merito, nonché di coerenza con i fini istituzionali dell'Ente, di singole manifestazioni culturali, sportive, ad alta valenza sociale per la comunità locale, che non possono essere presentati nei termini indicati per la richiesta di contributi sottoposti a programmazione ordinaria nei limiti delle disponibilità di bilancio e di quanto disposto all'art. 9 del presente regolamento;

a3) La Giunta comunale può, con propria deliberazione, ammettere in via eccezionale richieste presentate al di fuori dei casi a1) e a2), compatibilmente con le risorse disponibili, in considerazione del meritevole interesse rivestito dal progetto.

b. Classificazione dei contributi in base alla tipologia di attività o intervento sostenuti:

b1) Contributi in conto esercizio, ovvero contributi consistenti in trasferimenti di natura economica, nei limiti fissati dagli indirizzi previsti dal presente regolamento, a sostegno di attività ritenute meritorie per la comunità locale e non in contrasto con la normativa nazionale e comunitaria;

b2) Contributi in conto capitale, ovvero contributi consistenti in trasferimenti di natura economica, nei limiti fissati dagli indirizzi previsti dal presente regolamento, a sostegno di investimenti ritenuti meritori per la comunità locale e non in contrasto con la normativa nazionale e comunitaria.

Art. 7 – Concessione di immobili

1. Si evidenzia che per quanto riguarda la messa a disposizione di spazi in strutture di proprietà dell'Amministrazione, finalizzati ad ospitare la realizzazione di iniziative o attività organizzate dai beneficiari, la disciplina è rinvenibile nello specifico regolamento comunale.

Art. 8 - Tipologie di vantaggi concedibili –

Disposizione di coordinamento con altre norme regolamentari

1. L'Amministrazione può sostenere la realizzazione di iniziative da parte degli organismi di cui ai successivi articoli 12, 13 e 18 mediante la concessione di vantaggi economici derivanti da

riduzioni o esenzioni dal pagamento di canoni diversi o tariffe.

2. I casi di riduzione o di esenzione sono previsti nelle specifiche deliberazioni tariffarie o regolamentari.

Art. 9 - Programmazione della dotazione finanziaria per le attività sostenibili mediante contributi, coerenza finanziaria rispetto ai vincoli di finanza pubblica ed ulteriori limiti

1. La possibilità dell'Amministrazione di concedere contributi ed altri benefici di natura economica è limitata alla capacità finanziaria, così come disposto annualmente attraverso il bilancio preventivo del Comune.

2. Annualmente, in sede di deliberazione del bilancio di previsione, l'Amministrazione provvede a fissare una dotazione finanziaria per la concessione dei contributi, specificando nella stessa la quota parte relativa a contributi in conto esercizio e la quota parte relativa a contributi in conto capitale per le tipologie contributive previste all'art. 6.

3. La definizione della dotazione finanziaria specifica per ciascuna tipologia di contributi è approvata dalla Giunta nell'ambito dell'atto di indirizzo, sulla base di un'analisi effettuata dai competenti Responsabili di Servizio del Comune che tiene conto delle richieste dell'anno precedente e delle disponibilità finanziarie complessive dell'annualità di riferimento. Nell'analisi preliminare sono tenute in considerazione anche le eventuali problematiche rilevate dal Responsabile della prevenzione della corruzione in relazione alla concessione dei contributi.

4. Per favorire una programmazione e gestione ottimale delle attività sostenute dall'Amministrazione, le richieste di contributi dovranno pervenire all'Amministrazione – rigorosamente e a pena di esclusione – nei termini e modalità fissati da apposita deliberazione di Giunta comunale, salvo la possibilità di riaprire i termini in caso di residui non spesi.

Art. 10 - Condizioni generali per la concessione di contributi e di altri benefici di natura economica – definizione delle spese ammissibili

1. I contributi acquisiti dai soggetti beneficiari in base alle procedure disciplinate dal presente regolamento sono utilizzati per l'effettuazione di spese inerenti la realizzazione delle iniziative oggetto del programma di attività o del progetto specifico.

2. L'Amministrazione definisce le macrocategorie di spese ammissibili mediante deliberazione della Giunta comunale, tenendo conto delle peculiarità delle principali tipologie di attività realizzabili dai soggetti beneficiari.

3. Ai fini dell'utilizzo dei contributi disciplinati dal presente regolamento, comunque non sono considerate ammissibili, in relazione alla realizzazione delle iniziative oggetto del programma di attività o del progetto specifico, le seguenti tipologie di spesa:

- spese di rappresentanza;
- pranzi, cene e buffet rivolti esclusivamente agli associati e simpatizzanti
- interessi passivi, di mora e sanzioni pecuniarie di qualunque natura e risarcimenti danno;
- spese legali;
- spese di beneficenza.

Art. 11 - Condizioni particolari per la concessione di contributi ad imprese ed a consorzi di imprese.

1. L'Amministrazione concede contributi alle imprese ed ai consorzi di imprese in base al presente regolamento nel rispetto della normativa comunitaria relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), con particolare riferimento a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione ed ai limiti di valore in esso stabilito, nonché ai provvedimenti specificativi di eventuali adeguamenti delle soglie e di esenzioni.

2. Nella concessione di contributi ad imprese che si siano organizzate in consorzio per la realizzazione delle attività sostenute dalla sovvenzione economica dell'Amministrazione, i limiti della normativa comunitaria di cui al precedente comma sono riferiti a ciascuna impresa beneficiaria dei contributi stessi e non al consorzio cui essa aderisce.

Art. 12 - Trasferimenti particolari e casi di esclusione.

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rapporti di natura pattizia (contratti che producono obblighi per entrambe le parti) intercorrenti tra Amministrazione e soggetti operanti per la realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e corrispettivi specifici per le stesse, determinanti l'obbligo di sottoposizione di tali corrispettivi al regime applicativo dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano inoltre:

- a) al trasferimento di fondi ad associazioni, fondazioni, enti ed altri soggetti a parziale copertura delle spese dagli stessi sostenute per l'esecuzione di lavori ed interventi di carattere straordinario su immobili di proprietà pubblica utilizzati per lo svolgimento delle attività indicate all'art. 4 del presente regolamento, o per l'esecuzione di interventi straordinari o manutentivi su immobili di proprietà privata destinati ad uso pubblico (es. chiese, luoghi di istruzione o di formazione, teatri, strade e relative pertinenze);
- b) al trasferimento di fondi alle scuole previsti dalla legge provinciale in materia di istruzione e di fondi per lo svolgimento di progetti educativi concordati all'inizio di ciascun anno scolastico;
- c) al trasferimento di fondi alle scuole musicali che assicurano sul territorio il servizio di formazione musicale;
- d) al trasferimento di fondi al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari in base alla Legge regionale 20 agosto 1954, n. 24;
- e) al trasferimento di fondi ad associazioni, fondazioni, enti ed altri soggetti a parziale copertura delle spese dagli stessi sostenute per la realizzazione di progetti concordati nell'ambito del Piano Giovani di Zona o previsti da specifica normativa;
- f) i contributi disciplinati da specifici regolamenti comunali (es. contributi per le facciate e concessione sale o immobili comunali).

I trasferimenti indicati alle lettere a) e c) del presente comma possono essere disposti sulla base di specifiche convenzioni stipulate con associazioni, fondazioni, enti o società e nei limiti degli stanziamenti appositamente previsti in bilancio.

Le convenzioni devono evidenziare il pubblico interesse sottostante all'erogazione, le modalità di concessione dei relativi trasferimenti, la documentazione da produrre dal soggetto beneficiario, i termini e le modalità di realizzazione degli interventi o delle attività previste e ogni altra condizione o vincolo al quale è subordinato il trasferimento.

Per la rendicontazione delle provvidenze, qualora le convenzioni non abbiano previsto modalità particolari, si applica quanto previsto dal titolo III – capo II – del presente regolamento.

3. I trasferimenti a favore di società partecipate dal Comune o concessionarie di pubblici servizi sono disciplinate dal contratto di servizio stipulato con il Comune o dalla deliberazione che ha disposto la partecipazione o da convenzioni stipulate per lo svolgimento di specifiche attività.

TITOLO II - CRITERI, CONDIZIONI E MODALITÀ DI RICHIESTA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Capo I - Contributi in conto esercizio a sostegno di singole iniziative, o programmi di attività, soggetti a programmazione ordinaria

Art. 13 - Ambito applicativo e quota massima di contribuzione.

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle richieste di contributi in conto esercizio a sostegno di programmi annuali di attività presentate dagli organismi iscritti all'albo di cui all'art. 5) del presente regolamento che intendono svolgere le proprie attività in forma singola o associata (cioè in forma organizzata tra più organismi o associazioni).

2. Per i contributi di cui al precedente comma 1 è prevista la contribuzione del Comune di Grigno nella misura massima del 100 (cento) % del disavanzo risultante dal bilancio preventivo di cui all'art. 15.

Art. 14 - Criteri per la concessione dei contributi

1. L'Amministrazione procede alla concessione dei contributi di cui al precedente art.13 nell'ambito dei settori di intervento previsti all'art. 4 e nel rispetto dei criteri generali di seguito riportati:

- a) Coerenza del progetto/programma con le finalità istituzionali dell'Ente;
- b) Coerenza del progetto/programma con il programma di mandato del sindaco;
- c) Capacità del progetto/programma di attrarre flussi turistici
- d) Capacità del progetto/programma di valorizzare il territorio;
- e) Promozione e coinvolgimento del mondo giovanile;
- f) capacità di operare a sostegno delle fasce deboli e della terza età;
- g) Capacità di fare reti tra associazioni/enti;
- h) Valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale.

2. La definizione puntuale dei criteri specifici (criteri di valutazione quantitativa dei singoli progetti/attività), dei termini per la ricezione delle domande e dei termini per la presentazione della rendicontazione è rimandata ad apposita delibera della Giunta Comunale, alla quale verrà data massima pubblicità attraverso pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione.

Tale deliberazione potrà prevedere un tetto massimo alla concessione di contributi o una percentuale di riduzione dei contributi al fine di permettere il finanziamento del maggior numero di progetti / programmi.

A ciascun programma di attività presentato verrà assegnato un punteggio massimo pari a 100.

Art. 15 - Modalità di presentazione della domanda di contributo

I soggetti iscritti nell'Albo comunale di cui all'art. 5 possono chiedere al Comune l'assegnazione di contributi oggetto del presente Capo presentando, nei termini previsti dalla deliberazione di cui all'art. 14, apposita domanda, redatta secondo i moduli predisposti dal Comune e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, corredandola dei seguenti documenti:

- relazione illustrativa dettagliata dell'attività svolta nell'anno precedente e dell'attività programmata, oggetto del contributo, specificando, nel caso di iniziative, denominazione, data e luogo di svolgimento, modalità organizzative, numero di partecipanti (preventivato), obiettivi;
- bilancio preventivo dell'esercizio in corso con chiaramente indicato l'entità di eventuali disponibilità finanziarie proprie del richiedente, nonché l'entità di eventuali contributi o sponsorizzazioni da Enti pubblici o privati e l'entità di altre forme di introiti (biglietti di ingresso, tariffe, canoni attivi ecc.) che vengono richiesti o che si prevede di ottenere;
- percentuale di contributo richiesto rispetto al complesso di spese ammissibili;

- intestazione e numero del conto corrente bancario o postale e sede di riferimento ovvero indicazione della persona abilitata alla riscossione per conto del soggetto richiedente;
- dichiarazione che attesti se il soggetto agisce, non agisce o agisce parzialmente in regime d'impresa;
- dichiarazione ai fini dell'applicabilità della ritenuta fiscale ed ogni altra dichiarazione fiscale necessaria per la concessione del contributo.

Alle domande prive degli elementi indispensabili per lo svolgimento dell'istruttoria ed attribuzione dei relativi punteggi non verrà riconosciuto alcun punteggio.

Art. 16 - Istruttoria delle richieste e graduatoria

1. A ciascuna domanda pervenuta nei termini e nelle modalità definite, verrà attribuito un punteggio secondo i principi e criteri generali di cui all'art. 14 e di quelli specifici contenuti nella deliberazione di Giunta prevista dal medesimo articolo.

2. A seguito dell'istruttoria dell'Ufficio verrà stilata una graduatoria sulla base del punteggio ottenuto da ciascun richiedente.

3. Non saranno ammesse a graduatoria le richieste che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 10 punti.

4. Saranno dichiarate ammissibili a contribuzione le richieste utilmente collocate in graduatoria, con i limiti indicati all'art. 13 e con applicazione dei criteri stabiliti dal bando, non superando in ogni caso il livello massimo di stanziamento fissato dai documenti di programmazione economico/finanziaria dell'Ente.

5. È fatta salva la riapertura delle graduatorie in caso di residui dovuti ad economie sui medesimi capitoli di spesa.

Art. 17 - Modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione

Il contributo viene erogato in unica soluzione entro 30 giorni naturali dalla pubblicazione della lista dei beneficiari.

Per la rendicontazione si applica quanto previsto al capo II del titolo III.

Capo II -

Criteri e modalità per la concessione di contributi in c/esercizio a sostegno di singole iniziative, o programmi di attività, non soggetti a programmazione ordinaria.

Art. 18 - Ambito applicativo e quota massima di contribuzione

1. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano a quelle forme di contribuzioni ordinarie non ricomprese al Capo I del presente Titolo.

2. L'Amministrazione può - compatibilmente con le risorse di bilancio e nei limiti previsti dall'art. 9 - erogare, sulla base di specifici criteri elaborati dalla Giunta, contributi per attività e iniziative di interesse pubblico per le quali non sia stato possibile presentare la richiesta nelle modalità di cui al precedente Capo I del presente Titolo e per attività e progetti che si ritengano motivatamente funzionali e riconducibili agli obiettivi dell'Amministrazione stessa.

Le relative richieste possono essere presentate dagli organismi iscritti all'albo di cui all'art. 5) o da altri soggetti, privi di scopo di lucro, nei casi e con i limiti previsti dai criteri stabiliti dalla deliberazione di cui al presente comma.

3. Per i contributi di cui al presente articolo è prevista la contribuzione del Comune di Grigno nella misura massima del 100 (cento) % del disavanzo risultante dal bilancio preventivo di cui all'art. 20.

Art. 19 - Criteri per la concessione dei contributi

1. L'Amministrazione procede alla concessione dei contributi di cui al precedente art. 18 nel rispetto dei criteri generali elencati all'art. 14, comma 1) del presente regolamento.

2. L'elaborazione di criteri specifici, dei termini per la ricezione delle domande e dei termini per la presentazione della rendicontazione, che non possono comunque essere successivi al 31 gennaio dell'anno successivo, è rimandata ad apposita delibera della Giunta Comunale, alla quale verrà data massima pubblicità attraverso pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione. Tale deliberazione potrà prevedere un tetto massimo alla concessione di contributi o una percentuale di riduzione dei contributi al fine di permettere il finanziamento del maggior numero di progetti / programmi.

3. A ciascun programma di attività presentato verrà assegnato un punteggio massimo pari a 100.

Art. 20 - Modalità di richiesta

1. I soggetti interessati a richiedere i contributi di cui al precedente art. 19 possono produrre la relativa richiesta nei termini fissati dalla deliberazione giuntale e con le modalità specificate nel successivo comma 2.

2. Le domande, firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente, il quale deve dichiarare di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione dei contributi, devono contenere la seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa dettagliata dell'attività programmata, oggetto del contributo, specificando denominazione, data e luogo di svolgimento, modalità organizzative, numero di partecipanti (preventivato), obiettivi;
- b) in caso di soggetti non iscritti all'albo di cui all'art. 5, atto costitutivo dell'organismo proponente con allegato lo statuto, da cui risulti che il soggetto beneficiario non persegue fini di lucro;
- c) piano finanziario dell'intervento, indicante la spesa preventivata e l'entità di eventuali contributi o sponsorizzazioni da Enti pubblici o privati e l'entità di altre forme di introiti che vengono richiesti o che si prevede di ottenere;
- d) percentuale di contributo richiesto rispetto al complesso di spese ammissibili;
- e) copia del codice fiscale del soggetto richiedente e partita IVA, se richiesta dalla normativa vigente;
- f) intestazione e numero del conto corrente bancario o postale e sede di riferimento ovvero indicazione della persona abilitata alla riscossione per conto del soggetto richiedente;
- g) dichiarazione che attesti se il soggetto agisce, non agisce o agisce parzialmente in regime d'impresa;
- l) dichiarazione ai fini dell'applicabilità della ritenuta fiscale ed ogni altra dichiarazione fiscale ritenuta necessaria per la concessione del contributo.

Art. 21 - Istruttoria delle richieste e graduatoria

1. Ciascuna domanda pervenuta nelle modalità definite verrà istruita secondo i criteri di cui all'art. 19.

2. Saranno ammesse a contribuzione le richieste regolarmente prodotte, in ordine di graduatoria, con i limiti indicati all'art. 18, con applicazione dei criteri stabiliti dal bando, non superando in ogni caso il livello massimo di stanziamento fissato dai documenti di programmazione economico/finanziaria dell'Ente.

Art. 22 - Modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione

Il contributo viene erogato entro 30 giorni naturali dalla presentazione della rendicontazione conclusiva con le modalità indicate al capo II del titolo III.

Capo III

Criteri e modalità per la concessione di contributi in conto capitale per l'acquisto di attrezzature e la manutenzione straordinaria di immobili

Art. 23 - Ambito applicativo e quota massima di contribuzione

1. L'Amministrazione, compatibilmente con le risorse annualmente stanziare nello strumento di programmazione e sulla base di specifici criteri elaborati dalla Giunta comunale, può concedere

ai soggetti iscritti nell'Albo comunale di cui all'art. 5 contributi in conto capitale per l'acquisto di attrezzature o per la manutenzione straordinaria di immobili necessari per lo svolgimento sul territorio della propria attività e che si ritengano motivatamente funzionali e riconducibili agli obiettivi dell'Amministrazione stessa.

2. Non sono considerate attrezzature le divise, da ricomprendere tra le spese ordinarie delle associazioni.

3. Per i contributi di cui al presente articolo è prevista la contribuzione del Comune di Grigno nella misura massima del 100 (cento) % del disavanzo risultante dal piano finanziario di cui all'art. 25.

Art. 24 - Criteri per la concessione dei contributi

1. L'Amministrazione procede alla concessione dei contributi di cui al precedente art. 23 nel rispetto dei criteri generali elencati all'art. 14, comma 1, del presente regolamento.

2. L'elaborazione di criteri specifici, dei termini per la ricezione delle domande e dei termini per la presentazione della rendicontazione, che non possono comunque essere successivi al 31 gennaio dell'anno successivo, è rimandata ad apposita delibera della Giunta Comunale, alla quale verrà data massima pubblicità attraverso pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione. Tale deliberazione potrà prevedere un tetto massimo alla concessione di contributi o una percentuale di riduzione dei contributi al fine di permettere il finanziamento del maggior numero di progetti / programmi.

A ciascun programma di attività presentato verrà assegnato un punteggio massimo pari a 100.

Art. 25 - Modalità di richiesta

1. I soggetti interessati a richiedere i contributi di cui all'art. 23 possono produrre la relativa richiesta nei termini fissati dalla deliberazione giuntale e con le modalità specificate nel successivo comma 2.

2. Le domande, firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente, il quale deve dichiarare di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione dei contributi, devono essere redatte secondo la specifica modulistica resa disponibile dal Comune e contenere la seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa dettagliata delle attrezzature o degli interventi straordinari oggetto del contributo;
- b) piano finanziario dell'intervento, indicante la spesa preventivata e l'entità di eventuali contributi o sponsorizzazioni da Enti pubblici o privati e l'entità di altre forme di introiti che vengono richiesti o che si prevede di ottenere;
- c) percentuale di contributo richiesto rispetto al disavanzo previsto;
- d) copia del codice fiscale del soggetto richiedente e partita IVA, se richiesta dalla normativa vigente;
- e) intestazione e numero del conto corrente bancario o postale e sede di riferimento ovvero indicazione della persona abilitata alla riscossione per conto del soggetto richiedente;
- f) dichiarazione che attesti se il soggetto agisce, non agisce o agisce parzialmente in regime d'impresa;
- g) dichiarazione ai fini dell'applicabilità della ritenuta fiscale ed ogni altra dichiarazione fiscale ritenuta necessaria per la concessione del contributo.

La domanda deve precedere l'acquisto delle attrezzature. Non sono quindi ammesse a contributo le spese già effettuate.

3. Ciascuna domanda pervenuta nelle modalità definite verrà istruita secondo i criteri stabiliti all'art. 24.

4. Saranno ammesse a contribuzione le richieste regolarmente prodotte, in ordine di graduatoria, con applicazione dei criteri stabiliti dal bando, non superando in ogni caso il livello massimo di stanziamento fissato dai documenti di programmazione economico/finanziaria dell'Ente.

5. Il contributo è corrisposto in un'unica tranche entro 30 giorni naturali dalla presentazione della rendicontazione conclusiva con le modalità indicate al capo II del titolo III.

TITOLO III - DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Capo I -

Modalità di comunicazione con i richiedenti e tempi del procedimento

Art. 26 - Modalità di inoltro delle richieste di contributo.

1. Le domande di accesso a qualsiasi delle forme di contribuzione previste nel presente regolamento sono inoltrate esclusivamente secondo le modalità indicate dalle specifiche delibere di Giunta e secondo l'apposita modulistica che verrà messa a disposizione dei richiedenti.

2. Anche la richiesta di altri benefici di natura economica o vantaggi di tipo organizzativo o di esenzione /riduzione della tariffa per l'uso di spazi pubblici dovrà essere prodotta secondo l'apposita modulistica che verrà messa a disposizione dal Comune.

Art. 27 - Tempi del procedimento

1. L'istruttoria relativa alle richieste di contributi e di altri benefici è completata entro 60 giorni dal termine ultimo per la ricezione delle richieste.

2. Non sono ammesse varianti alla domanda presentata qualora esse determinino una richiesta di contributo più elevato.

3. Il procedimento è concluso con provvedimento espresso, adottato dal Responsabile del Procedimento entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta.

Capo II -

Modalità di rendicontazione dei contributi e controlli

Art. 28 - Modalità e contenuto del rendiconto.

1. I soggetti beneficiari, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione del contributo, a pena di decadenza, devono presentare la seguente documentazione per la rendicontazione dell'attività svolta, redatta secondo i moduli predisposti dal Comune e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario:

a) relazione dell'attività, specificando, nel caso di iniziative, denominazione, data e luogo di svolgimento, modalità organizzative, numero di partecipanti, obiettivi raggiunti; dalla relazione deve risultare che l'attività svolta dal soggetto beneficiario della forma di sostegno economico sia stata realizzata secondo quanto dallo stesso esplicitato nella propria istanza o riportare eventuali criticità/impedimenti nella realizzazione di quanto preventivato;

b) rendiconto finanziario dettagliato di tutte le entrate accertate (anche se non materialmente incassate), compresi eventuali avanzi di esercizi precedenti, e delle spese effettivamente sostenute (pagate) relativamente alle attività oggetto di contributo, suddivise per tipologia. Le voci di spesa non ammissibili che dovessero risultare nel rendiconto saranno depennate d'ufficio e verrà ricalcolato il disavanzo.

Nel caso di entrate previste nel preventivo ma non accertate il beneficiario dovrà indicare nel rendiconto le motivazioni di insussistenza;

c) dichiarazione del legale rappresentante, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che i dati riportati nella relazione e nel rendiconto finanziario sono veritieri e che i giustificativi di spesa presentati sono relativi all'attività o iniziativa oggetto di contributo, nonché che le risorse assegnate siano state utilizzate interamente per la realizzazione dell'attività ed utilizzate nel rispetto delle tipologie di spese individuate come ammissibili in relazione all'attività sostenuta con il contributo o il beneficio economico;

d) i documenti fiscali (fatture, ricevute, altri documenti giustificativi a fini fiscali) acquisiti dal beneficiario a comprova di tutte le spese indicate nel rendiconto (eccetto il caso di rendicontazione per il contributo ordinario).

2. I giustificativi di spesa devono essere costituiti da fatture o altri documenti fiscalmente validi intestati al soggetto beneficiario. I documenti attestanti le spese sostenute, qualora non rappresentativi di elementi immediatamente dimostrativi dell'inerenza con le iniziative realizzate, devono essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante del soggetto beneficiario, che evidenzia il momento di effettuazione della spesa e la sua riconducibilità alla realizzazione dell'iniziativa.

3. L'autocertificazione delle attività svolte e delle spese sostenute, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, è accettata, con un limite massimo del 10% dell'importo totale della spesa, per la sola rendicontazione di spese di modesta entità, per loro natura non documentabili con fatture o altri documenti fiscalmente validi.

Art. 29 - Rideterminazione eventuale dei contributi e controlli

1. Per i contributi di tipo ordinario, il saldo del conto corrente dell'associazione al 31.12 non può essere maggiore al doppio dei contributi pubblici incassati nell'annualità di riferimento; in tal caso, il contributo comunale concesso viene revocato, con conseguente recupero integrale della somma erogata.

2. Per i contributi di tipo straordinario:

- a. nel caso il rendiconto finanziario dell'intervento sia in avanzo o in pareggio, escluso il contributo del Comune, il contributo concesso viene revocato;
- b. nel caso il disavanzo risultante dal rendiconto finanziario dell'intervento prodotto, escluso il contributo del Comune, risulti inferiore al contributo concesso, il contributo viene rideterminato nell'importo del disavanzo finale.

3. Il Comune si riserva di verificare con le modalità ritenute più opportune (d'ufficio o chiedendo ulteriore esibizione documentale) la veridicità delle dichiarazioni rese dal beneficiario del contributo.

4. L'Amministrazione verifica, complessivamente e in relazione a singoli ambiti di attività, l'impatto sul contesto sociale delle attività realizzate dai soggetti di cui agli articoli precedenti con le risorse economiche da essa assegnate.

TITOLO IV - CONCESSIONE DI PATROCINI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 30 - Patrocinio del Comune – presupposti e procedimento.

1. Il patrocinio del Comune, inteso quale adesione istituzionale al particolare rilievo civile, sociale, sportivo, culturale, scientifico di attività od iniziative promosse da soggetti terzi, senza scopo di lucro, viene concesso dal Sindaco.

2. La domanda di patrocinio deve essere presentata prima dello svolgimento dell'iniziativa, indicando i seguenti elementi essenziali:

- denominazione dell'iniziativa;
- tempi e luoghi di svolgimento;
- finalità dell'iniziativa;
- programma e modalità di svolgimento.

3. La concessione del patrocinio non deve comportare l'assunzione di alcun onere economico da parte del Comune.

4. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente a utilizzare lo stemma del Comune limitatamente all'iniziativa.

5. Tutto il materiale pubblicitario relativo all'iniziativa deve recare la seguente dicitura: "con il patrocinio del Comune di Grigno".

6. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 - Forme di pubblicità di contributi e benefici economici

1. La concessione di contributi disciplinati dal presente regolamento è assoggettata alle forme di pubblicità obbligatoria previste dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 7 della L.R. 8/2012 e s.m..

2. Al fine di garantire, anche attraverso forme di controllo sociale da parte della cittadinanza, la qualità delle iniziative, l'Amministrazione favorisce la conoscenza dei progetti presentati dai beneficiari di contributi economici pubblicandoli - eventualmente anche solo per estratto - sul sito internet comunale.

Art. 32 - Decadenza

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di contributi economici, di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- mancato svolgimento dell'attività, dell'iniziativa, o dell'acquisto di attrezzature oggetto di contributo;
- mancata presentazione della documentazione prevista per la rendicontazione dell'attività, dell'iniziativa, o dell'acquisto di attrezzature oggetto di contributo;
- rinuncia formale da parte del beneficiario.

2. Nel caso in cui si verifichi una delle condizioni di cui sopra si provvederà al recupero della somma eventualmente erogata.

Art. 33 - Pubblicità

I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione del contributo da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare lo stemma del Comune e la seguente dicitura: "con il contributo del Comune di Grigno".

Art. 34 - Esclusione da responsabilità

Il Comune di Grigno non assume, sotto alcun aspetto, responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative od attività alle quali abbia accordato contributi o patrocinii.

Il Comune di Grigno resta estraneo rispetto a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra i beneficiari dei contributi e soggetti terzi.

Art. 35 - Provvedimenti conseguenti a rilevazione di false dichiarazioni

Rilevando elementi incoerenti nelle dichiarazioni rese ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, ai sensi delle norme vigenti, è fatto obbligo al Comune di inoltrare segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, allegando copia delle dichiarazioni e indicando gli elementi di fatto riscontrati.

Art. 36 - Norma transitoria.

Solamente per l'anno 2023, per l'erogazione di contributi ordinari e dei contributi straordinari già concessi, la cui spesa risulta già impegnata, trova applicazione la disciplina prevista dal regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 di data 05.05.1999 e s.m.i..

Per l'anno 2023, inoltre, per l'accesso ai contributi comunali si prescinde dal requisito indicato dall'art. 5 comma 7.